



UNIVERSITÀ
DI PISA

ITALIAN

**CONVENZIONE TRA IL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA
NUTRACEUTICA E ALIMENTAZIONE PER LA SALUTE – NUTRAFOOD –
DELL’UNIVERSITÀ DI PISA E IL CENTRO DI SHIOLOGY DELL’UNIVERSITÀ
REMNIN (CINA)**

Nell’anno 2025, il giorno 30 del mese di ottobre, in Haikou (Hainan – Cina),

TRA

Il Centro Interdipartimentale di Ricerca Nutraceutica e Alimentazione per la Salute – **NUTRAFOOD** – dell’Università di Pisa, con sede legale in Via del Borghetto, 80, 56124 Pisa (PI), Italia, Codice Fiscale 80003670504, Partita IVA 00286820501, di seguito denominato “**NUTRAFOOD**”, rappresentato dal Direttore pro tempore, **Professor Andrea Serra**,

E

Il **Centro di Shiology dell’Università Remnin (Cina)**, con sede in 59 Zhongguancun Street, Distretto di Haidian, Pechino, Cina, 100872, di seguito denominato “**SHIOLOGY**”, rappresentato dal **Professor Liu Guangwei**.

PREMESSO CHE

- **NUTRAFOOD** ha come finalità la promozione, il coordinamento e lo svolgimento di ricerche interdisciplinari su temi inerenti le proprietà nutraceutiche del cibo, la nutrizione umana e animale, con specifico riferimento alle sostanze che possono svolgere un effetto preventivo e/o curativo di patologie umane ed animali, sia in quanto presenti negli alimenti che come singoli fattori. L'attenzione del Centro Nutrafood comprende anche le condizioni atte a migliorare i contenuti nutrizionali nei processi alimentari complessivi, inclusi gli aspetti socio-economici e le politiche a essi correlate.
- **SHIOLOGY** si occupa dello studio della domanda e dell'acquisizione del cibo e persegue tre obiettivi principali: estendere la salute individuale e l'aspettativa di vita, ottimizzare l'ordine sociale e mantenere la continuità della popolazione. SHIOLOGY mira, inoltre, ad affrontare la crisi alimentare globale e a promuovere la cooperazione internazionale in questo campo.

CONSIDERATO CHE

1. NUTRAFOOD e SHIOLOGY intendono instaurare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune e desiderano, mediante la presente Convenzione, disciplinare tale collaborazione.
2. Il regolamento istitutivo di NUTRAFOOD consente collaborazioni con altre università e istituzioni di ricerca, da formalizzare mediante specifiche convenzioni.
3. la presente Convenzione stabilisce un quadro generale; i singoli progetti e attività saranno regolati da separati **Atti Attuativi**, che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.

4. Le Parti convengono di adeguare il contenuto della presente Convenzione a eventuali sviluppi legislativi o regolamentari che dovessero intervenire durante la sua validità.
5. Lo scopo della presente Convenzione è potenziare l'organizzazione e l'efficacia della cooperazione scientifica e tecnica, a beneficio reciproco di entrambe le Parti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – Durata e Oggetto

Le Parti stabiliscono una relazione di collaborazione con i seguenti obiettivi:

- svolgere attività di ricerca, cooperazione, sviluppo, innovazione e formazione, in particolare nei settori richiamati nelle premesse e in aree affini;
- istituire un **Centro di Shiology in Italia**, all'interno dell'Università di Pisa, nel quadro del Centro Nutrafood Pisa;
- La presente convenzione è stata letta, accettata e sottoscritta dalle Parti;
- le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 – Aree di Cooperazione

La collaborazione tra NUTRAFOOD e SHIOLOGY, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, sarà attuata tramite specifici **Atti Attuativi**, comprendenti:

- organizzazione di corsi congiunti, seminari interni e workshop nazionali o internazionali su temi di interesse comune (le Parti si impegneranno a reperire fondi interni o esterni per sostenere tali attività);
- cooperazione scientifica e tecnica attiva per il raggiungimento di obiettivi comuni;
- sviluppo di progetti di ricerca congiunti;
- attività di ricerca congiunta, individuando le aree in cui ciascuna Parte possa apportare competenze scientifiche o tecniche utili al raggiungimento di obiettivi condivisi.

ARTICOLO 3 – Partecipazione

1. Le Parti designeranno i membri dei gruppi di lavoro congiunti in base alle competenze richieste per ciascuna attività, come specificato nei successivi accordi.
2. Ciascuna Parte parteciperà alle attività previste della presente Convezione senza oneri finanziari aggiuntivi.

ARTICOLO 4 – Contenuti degli Atti Attuativi

Ogni Atto Attuativo dovrà includere almeno:

- identificazione delle Parti contraenti e dei rispettivi rappresentanti;
- oggetto specifico e descrizione dettagliata delle attività da realizzare;
- tempi e luoghi di esecuzione;
- designazione dei responsabili scientifici;

- copertura assicurativa;
- eventuale partecipazione di terzi;
- osservanza del codice etico;
- modalità di rendicontazione e diffusione dei risultati;
- titolarità dei risultati e diritti di proprietà intellettuale;
- disposizioni in materia di protezione dei dati;
- durata e cause di cessazione;
- obblighi fiscali e tributari;
- clausola di rinvio alla presente Convenzione per ogni aspetto non espressamente disciplinato;
- firme dei rappresentanti autorizzati delle Parti.

ARTICOLO 5 – Diritti di Proprietà Intellettuale

Fatti salvi i diritti morali degli autori e degli inventori riconosciuti dalla legge applicabile, e il diritto di ciascuna Parte di utilizzare i risultati delle attività per i propri fini istituzionali, le Parti convengono che le specifiche disposizioni relative alla titolarità, uso e sfruttamento dei risultati, prototipi o altri output saranno definite nei singoli Atti Attuativi, tenendo conto degli obiettivi e dei contributi delle rispettive Parti.

ARTICOLO 6 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati, documenti e informazioni appartenenti all'altra Parte di cui vengano a

conoscenza in relazione alla presente Convezione, e a non riprodurli né divulgarli a terzi.

2. Le Parti si impegnano a far rispettare gli stessi obblighi di riservatezza al proprio personale e a eventuali collaboratori coinvolti nelle attività.

ARTICOLO 7 – Coordinatori della Convenzione

1. NUTRAFOOD designa quale proprio rappresentante e coordinatore il Direttore di NUTRAFOOD, nella persona del **Professor Andrea Serra**.
2. SHIOLOGY designa quale proprio rappresentante e coordinatore il **Professor Liu Guangwei**.
3. Ciascuna Parte potrà sostituire il proprio coordinatore mediante comunicazione scritta all'altra Parte.

ARTICOLO 8 – Durata, Cessazione e Modifiche

1. La presente Convezione entrerà in vigore il giorno successivo alla sua sottoscrizione e resterà valido per **tre (3) anni**, rinnovabile automaticamente salvo disdetta di una delle Parti con preavviso scritto di almeno **trenta (30) giorni**.
2. La cessazione della presente Convezione non comporterà automaticamente la cessazione degli Atti Attuativi in corso, che continueranno fino al loro completamento o cessazione secondo le rispettive disposizioni.
3. Qualsiasi modifica al presente Convezione dovrà essere effettuata per iscritto e avrà effetto solo dopo la firma di entrambe le Parti.

ARTICOLO 9 – Responsabilità

1. NUTRAFOOD solleva e terrà indenne SHIOLOGY da ogni responsabilità o pretesa derivante da atti o omissioni del personale di NUTRAFOOD connessi alle attività svolte ai sensi della presente Convezione.
2. Analogamente, SHIOLOGY solleva e terrà indenne NUTRAFOOD da ogni responsabilità o pretesa derivante da atti o omissioni del proprio personale connessi alle attività svolte ai sensi della presente Convezione.

ARTICOLO 10 – Codice Etico

1. Le Parti riconoscono e si impegnano a rispettare i rispettivi codici etici.
2. Qualsiasi violazione delle disposizioni ivi contenute costituirà inadempimento grave della presente Convezione e legittimerà la Parte non inadempiente a risolverlo mediante comunicazione scritta.

ARTICOLO 11 – Protezione dei Dati

Le Parti riconoscono che i dati personali relativi alla presente Convezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla sua esecuzione e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Qualsiasi comunicazione o diffusione di tali dati richiederà un consenso specifico, da fornire nei relativi Atti Attuativi.

ARTICOLO 12 – Disposizioni Finanziarie


1. Le Parti svolgeranno le attività previste della presente Convezione **a titolo non oneroso.**

2. Ciascuna Parte sosterrà i costi delle proprie attività, mettendo a disposizione le risorse necessarie con fondi propri.


IN FEDE

La presente Convezione è redatta in **due originali**, uno per ciascuna Parte.

Per **NUTRAFOOD – Università di Pisa Professor Andrea Serra** Direttore,
NUTRAFOOD



Per **SHIOLOGY – Università Remnin (Cina) Professor Liu Guangwei**





UNIVERSITÀ
DI PISA

CHINESE

比萨大学营养保健品与健康食品跨系研究中心——NUTRAFOOD——与中国人民大学食学研究中心框架协议

2025 年 10 月 30 日，于（中国海南省）海口市签订

签订双方

比萨大学营养保健品与健康食品跨部门研究中心（以下简称"NUTRAFOOD"），注册地址位于 Via del Borghetto, 80, 56124 Pisa (PI), Italy, 税号 80003670504, 增值税号 00286820501, 由代理主任 **Andrea Serra** 教授代表

与

中国人民大学食学研究中心（以下简称"人大食学中心"），注册地址：中华人民共和国北京市海淀区中关村大街 59 号，邮编：100872，由**刘广伟**主任代表

鉴于

- **NUTRAFOOD** 旨在推广、协调和开展关于食品的营养保健品特性、人类与动物营养学的跨学科研究，重点关注食物中天然存在或作为独立活性因子，可能对人类和动物疾病具有预防和/或治疗作用的物质。Nutrafood 中心的关注范围包括在整个食品过程中提升营养含量的条件，以及相关的社会经济方面和政策。

- **人大食学中心**专注于研究食物需求与获取，并追求延长个体寿期、优化社会秩序、使种群可持续。人大食学中心亦致力于应对全球食物危机并推动该领域的国际合作。

考虑到

1. NUTRAFOOD 与人大食学中心希望就共同感兴趣的议题建立合作关系，并拟通过本协议规范此类合作。
2. NUTRAFOOD 的成立章程允许与其他大学和研究机构合作，此类合作必须通过具体协议正式化。
3. 本协议确立了一个总体框架；具体项目和活动将由单独的《执行协议》管辖，该等《执行协议》应构成本协议的组成部分。
4. 双方同意在本协议有效期内，根据未来可能出现的任何立法或监管变化调整本协议内容。
5. 本协议旨在为了双方的利益，加强科技合作的组织性与有效性。

据此，双方达成协议如下：

第一条 – 期限与范围

双方特此建立合作关系，目标如下：

- 开展研究、合作、发展、创新及培训活动，特别是在序言所述及相关领域内
- 在比萨大学 Nutrafood 中心框架内，设立**意大利食学中心**
- 本协议已由双方阅读、接受并以签署
- 前述条款构成本协议不可分割的实质组成部分。

第二条 - 合作领域

NUTRAFOOD 与 人大食学中心 在各自机构权限范围内的合作，应通过具体的《执行协议》实施，涵盖：

- 组织关于共同感兴趣议题的联合课程、内部研讨会及国内或国际工作坊（双方应寻求内部或外部资金支持此类活动）
- 为实现共同目标而进行的积极科技合作
- 联合研究项目的开发
- 确定各方可为实现共同目标贡献其科技专长的领域，并开展联合研究活动。

第三条 - 参与

1. 双方应根据每项活动所需的专业知识，按照后续协议的规定，指定联合工作组的成员。
2. 任何一方参与本协议项下的活动，均不应产生任何额外的财务负担。

第四条- 《执行协议》内容

每份《执行协议》至少应包括：

缔约方的身份信息及其代表

- 拟开展活动的具体主题与详细说明
- 执行时间表与地点
- 科学主管的指定
- 保险范围
- 第三方参与（如有）
- 道德规范合规
- 成果的报告与传播

- 成果所有权与知识产权
- 数据保护条款
- 期限与终止条款
- 税务及财政义务
- 对于未明确约定事项，援引本协议的条款
- 双方授权代表的签字

第五条- 知识产权

在不损害适用法律承认的作者和发明人精神权利，以及各方为机构目的使用活动成果的权利的前提下，双方同意，关于成果、原型或其他产出的所有权、使用和开发的具体规定应在每份《执行协议》中界定，并考虑各方的目标与贡献。

第六条 - 保密

1. 双方承诺对因本协议可能获取的属于任何一方的所有数据、文件及信息严格保密，不得向第三方复制或披露此类信息。
2. 双方应确保其人员及任何参与活动执行的合作方遵守相同的保密义务。

第七条 - 协议协调人

1. NUTRAFOOD 今日指定 NUTRAFOOD 主任，即 **Andrea Serra 教授**，作为其代表和协调人。
2. 人大食学中心指定**刘广伟主任**作为其代表和协调人。
3. 任何一方均可通过书面通知另一方更换其协调人。

第八条 – 期限、终止与修订

1. 本协议自签署之次日起生效，有效期为三 **(3)** 年，除非任何一方提前**至少三十(30) 天发出书面通知**终止，否则协议自动续期。
2. 本协议的终止不自动终止当时有效的任何《执行协议》，该等《执行协议》应根据其各自条款继续有效，直至完成或终止。
3. 对本协议的任何修订均应以书面形式作出，并在双方签字后生效。

第九条 – 责任

1. NUTRAFOOD 应赔偿并使人大食学中心免受因 NUTRAFOOD 人员在与本协议活动相关的行为或不作为所引起的任何责任或索赔的损害。
2. 人大食学中心同样应赔偿并使 NUTRAFOOD 免受因人大食学中心人员在与本协议活动相关的行为或不作为所引起的任何责任或索赔的损害。

第十条 – 道德规范

1. 双方承认并承诺遵守彼此的道德规范。
2. 对其中任何条款的违反即构成对本协议的实质性违约，守约方有权通过书面通知终止本协议。

第十一条 – 数据保护

双方确认，与本协议相关的个人数据将仅出于与本协议执行相关的目的进行处理，并遵守适用的数据保护法律。任何此类数据的通信或披露均需获得特定同意，该同意应在相关《执行协议》中提供。

第十二条 – 财务条款

1. 双方在本协议项下提供的服务均基于非报酬原则。